



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

Comunicazione AS/S/1622

del 03/05/2022

a cura di Davide Ceccato

Uscita progressiva dall'emergenza da covid-19 regole dal 1° maggio 2022

Come è noto è all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge DL n. 24/2022 che definirà le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Inoltre, con riferimento all'**utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso, l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022**, nel recepire quanto approvato ieri dalla Camera dei deputati durante l'esame del citato DL n. 24, ha disposto, per alcuni contesti, l'obbligo di indossarli anche dopo il 30 aprile 2022.

Pertanto, di seguito, alcune considerazioni in merito allo **scenario che delinea a partire dal 1° maggio 2022** e ai profili di maggiore interesse per le imprese.

DAL 1° MAGGIO 2022

Protocolli di sicurezza anti-contagio	Se ne consiglia fortemente l'applicazione integrale fino all'aggiornamento in programma a breve
Mascherine nei luoghi di lavoro privati	. Obbligatorie nelle imprese che applicano il Protocollo di Sicurezza Anticontagio.
Green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro	Non richiesto e non applicabile su base volontaria
Obbligo di green pass base per l'accesso alle mense	Non richiesto e non applicabile su base volontaria.
Green pass base per la partecipazione a corsi di formazione	Non richiesto e non applicabile dagli organizzatori su base volontaria.
Green pass rafforzato per convegni e congressi	Non richiesto e non applicabile dagli organizzatori su base volontaria.
Green pass base servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso	Non richiesto e non applicabile dai titolari su base volontaria.
Accesso ai mezzi di trasporto	Non richiesto il green pass base. Obbligatoria la mascherina FFP2 fino al 15 giugno 2022.
Spostamenti dall'estero	Obbligatorio il green pass base (pena la quarantena di 5 giorni). (* nota per le deroghe all'obbligo di green pass base.

(*) L'obbligo di green pass base non si applica a: l'equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato; in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km da luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Si segnala che per la pubblica amministrazione la - **Circolare n. 1/2022 del 29 Aprile 2022** - riporta alcuni esempi di utilizzo raccomandato o non necessario delle mascherine FFP2 (utile riferimento anche per il settore privato).

Utilizzo raccomandato:

- “per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ‘fragile’;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente”.

Utilizzo non necessario:

- “in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua”.

In base alla circolare, ciascuna amministrazione pubblica dovrà “adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).